

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Dott. Bruno de Filippis Presidente

Dott.ssa Sofia Rotunno Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale dell'anno 2012, vertente

TRA

BANCA

appellante

E

CORRENTISTA

Appellato

avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. omissis del Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Cava dei Tirreni accertamento negativo di credito e ripetizione di indebitto.

Conclusioni: alla udienza del 9 marzo 2017 i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi qui integralmente richiamato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2005 CORRENTISTA, premesso di aver sottoscritto con la BANCA, già Banca omissis, il contratto di conto corrente con apertura di credito n. omissis, lamentava che nel corso del relativo rapporto la banca aveva applicato interessi ultralegali e commissioni massimo scoperto non stabiliti per iscritto e capitalizzati trimestralmente.

Lamentava, altresì, che le variazioni contrattuali unilateralmente applicate dalla banca non gli erano mai state comunicate.

Conveniva in giudizio la BANCA innanzi al Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Cava dei Tirreni, per sentire, testualmente, statuire e dichiarare che:

" 1) al conto corrente n. OMISSIS intercorso tra le parti andavano applicati interessi legali sui saldi passivi;

2) gli interessi passivi applicati andavano capitalizzati con cadenza annuale e non trimestrale, con conseguente nullità della previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale e con conseguente necessità di rideterminare a pretesa creditoria oggetto di causa applicando la capitalizzazione con la sola cadenza annuale e, pertanto,

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 594 del 15 giugno 2017
condannare la parte convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi al soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di causa."

In via istruttoria, chiedeva disporsi c.t.u. contabile per la determinazione degli importi illegittimamente addebitati alla parte attrice e dalla stessa pagati in virtù dell'esistenza del rapporto contrattuale.

La banca, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva la nullità della citazione, per la genericità della esposizione dei fatti e per la assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Rilevava, al riguardo, che le lacune probatorie dell'attore non avrebbero potuto comunque essere colmate mediante la invocata c.t.u..

Eccepiva, poi, la avvenuta prescrizione, ai sensi degli articoli 1422 c.c. e 2948 co. 4 c.c., della pretesa restitutoria avanzata dal CORRENTISTA.

Deduceva che prima della entrata in vigore della legge n. 154/92 gli interessi erano stato applicati secondo le condizioni usualmente praticate su piazza, mentre successivamente, le condizioni praticate dall'istituto di credito erano state adeguatamente rese note alla clientela, mediante affissione nei locali della banca.

In ogni caso, in mancanza di impugnazione degli estratto conto periodicamente inviati al cliente, le scritture della banca dovevano ritenersi approvate, ai sensi dell'articolo 1832 c.c..

Quanto agli addebiti relativi alle commissioni di massimo scoperto e alla antergazione e postergazione delle valute, rilevava che tutte le operazioni erano state annotate negli estratti conto periodici inviati al cliente e da quest'ultimo non impugnati e, inoltre, che successivamente alla entrata in vigore della legge 154/92 le condizioni applicate nei contratti di conto corrente erano state rese note mediante affissione nei locali della banca.

Relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenziava che la applicazione di tale criterio era giustificata dalla periodicità della chiusura del conto, che a ogni scadenza ne determinava la conseguente riapertura, ove la prima rimessa era costituita non solo dal capitale, ma anche dagli interessi già maturati.

In ogni caso, lo spontaneo versamento, da parte del correntista, delle somme in contestazione costituiva adempimento di obbligazione naturale, e il relativo pagamento era perciò irripetibile.

Infine, rilevava che la clausola di contabilizzazione trimestrale degli interessi costituiva uso normativo derogatorio del divieto sancito dall'articolo 1283 c.c., sicché era infondata l'eccezione di nullità formulata dall'attore.

In ogni caso, successivamente alla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 la banca aveva applicato la pari periodicità della liquidazione degli interessi, sia creditori che debitori, con decorrenza sin dal 1 gennaio 2000, sicché la capitalizzazione trimestrale doveva ritenersi legittima quantomeno a partire da tale data.

Concludeva chiedendo di: *dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; rigettare e dichiarare improponibile la domanda per*

*Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 594 del 15 giugno 2017
intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione degli interessi; riconoscere la validità della clausola di capitalizzazione degli interessi; rigettare la domanda di restituzione per irripetibilità dei pagamenti spontaneamente effettuati dal correntista; riconoscere agli interessi capitalizzati la natura di prima rimessa, in seguito a chiusura periodica del conto; subordinatamente, limitare la applicazione della capitalizzazione annuale ai soli interessi maturati fino al 31.12.1999.*

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio.

Infine, la causa era decisa con sentenza n. OMISSIS depositata il 4 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Salerno - Sezione Distaccata di Cava dei Tirreni dichiarava la illegittimità della applicazione di interessi in misura ultralegale e la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi stessi e per l'effetto, applicato il tasso di interesse legale e la capitalizzazione annuale ed espunte le commissioni di massimo scoperto, condannava la banca al pagamento, in favore della attrice, della somma di euro 35.010,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 26 marzo 2012 proponeva appello la BANCA formulando i seguenti motivi:

- I - Parziale mancanza di motivi in fatto e soprattutto in diritto, in violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. (ante riforma della legge 69/2009 con decorrenza 4.7.2009) e dell'articolo 118 disp att. c.p.ac (come modificato dall'articolo 58 della I. 69/09, di immediata applicazione);
- II - Omessa e/o errata applicazione dell'articolo 2697 c.c., anche con riferimento all'articolo 119 co. 4 D. Lgs. 385/93 e all'articolo 210 c.p.c.;
- III - Nel merito, omessa e/o errata applicazione degli articoli 1422, 2948 n. 4 c.c. e 2935 c.c.;
- IV - Errata e/o falsa applicazione dell'articolo 1832 c.c., alla luce della legge n. 154/92 e dell'articolo 119 co. 3 D.Lgs. 385/93;
- V - Errata o incompleta indagine del c.t.u.;
- VI - Errata e/o falsa applicazione dell'articolo 1823 c.c.;
- VII - Ingiusta condanna della convenuta alle spese e competenze.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, di annullare la sentenza per violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. e di accertare e dichiarare la violazione, nel giudizio di primo grado, del principio dell'onere della prova (articolo 2697 c.c.), anche con riferimento all'articolo 119 comma 4 D.Lgs. 385/93 e all'articolo 210 c.p.c. e, pertanto, considerare "*tamquam non esset*" la documentazione acquisita dal c.t.u. ai fini dell'espletamento dell'incarico Nel merito, invocava il rigetto della domanda, reiterando le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.

In via istruttoria, chiedeva di disporre una integrazione della consulenza tecnica di ufficio, mediante la applicazione della capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1999 e di quella trimestrale dal 1° gennaio 2000.

Con comparsa depositata il 28 giugno 2012 si costituiva in giudizio l'appellato, il quale impugnava l'atto di appello, contestandone punto per punto i motivi e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 18 luglio 2012 questa Corte disponeva la integrazione della consulenza tecnica di ufficio, secondo la richiesta formulata dalla appellata al punto 7. delle conclusioni dell'atto introduttivo.

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 594 del 15 giugno 2017

Alla udienza del 9 marzo 2017, in seguito alla precisazione delle conclusioni, la causa era assegnata a sentenza, con termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il PRIMO MOTIVO di gravame, la appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., evidenziando che il primo giudice ha del tutto omesso di pronunciare in ordine alle eccezioni di nullità della citazione, di violazione del principio dell'onere della prova e inammissibilità della consulenza tecnica di ufficio, di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, di applicazione della capitalizzazione in condizioni di pari periodicità, e in ordine alla natura delle rimesse e degli interessi addebitati.

Rileva questa Corte che nella specie il Tribunale, senza preventivamente decidere in ordine alla suddette eccezioni, ha direttamente esaminato, accogliendole, le domande intese a far dichiarare la illegittimità della applicazione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo con capitalizzazione annuale.

In tal modo, il primo giudice, pur non esaminandole espressamente, ha quindi implicitamente rigettato le predette eccezioni.

Tale impostazione non è meritevole di censura, in quanto la decisione adottata in primo grado, relativamente alla quale sono stati adeguatamente esposti gli elementi in fatto e in diritto che ne costituiscono il fondamento, risulta del tutto incompatibile con l'accoglimento delle eccezioni e dei rilievi non espressamente esaminati.

In proposito, giova rilevare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. (nel testo ragione temporis vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).

Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.

Con il SECONDO MOTIVO di gravame, la banca lamenta la omessa o errata applicazione, da parte del primo giudice, del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., anche in reazione all'articolo 119 co. 4 d.lgs. 385/93 e all'articolo 210 c.p.c..

Al riguardo, deduce che il CORRENTISTA, prima di instaurare la causa per la ripetizione di quanto da lui indebitamente versato, non si era avvalso della facoltà riconosciuta al correntista dall'articolo 119 c. 4 d.lgs. 385/93, sicché non avrebbe potuto essere ordinata dal giudice l'esibizione della documentazione afferente al rapporto, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., né disposta la acquisizione della documentazione stessa da parte del c.t.u..

Inoltre, la carenza documentale che inficiava la domanda non avrebbe potuto essere colmata mediante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, costituente solo uno strumento per la valutazione di fatti già dimostrati.

Va innanzitutto rilevato che secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, gli importi contabilizzati a debito del correntista, relativamente al rapporto di conto corrente con apertura di credito instaurato con la BANCA, non erano dovuti perché frutto della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e della applicazione di interessi a tasso ultralegale non approvato per iscritto e di commissioni non convenute contrattualmente, sicché la domanda deve intendersi intesa all'accertamento della nullità delle relative clausole contrattuali o, comunque, della illegittimità della contabilizzazione dei relativi importi, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente corrisposto dal cliente in relazione alle voci in contestazione.

Ciò posto, l'onere probatorio dovrà essere in questa sede esaminato in considerazione della prospettazione di cui all'atto di citazione del primo grado del giudizio, come innanzi specificamente delineato.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, nella ripetizione di indebito incombe all'attore l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, e specificamente dell'avvenuto pagamento e della mancanza di relativa "*causa debendi*", ovvero del successivo venir meno di questa.

Nel caso di specie, tale specifico onere probatorio non è stato adeguatamente assolto dalla società attrice, la quale non ha provveduto a fornire prova documentale delle condizioni effettivamente praticate dalla convenuta nel corso del rapporto di conto corrente indicati in citazione, omettendo, in particolare, di produrre, entro il termine di cui all'articolo 184 c.p.c., la documentazione relativa alle movimentazioni contabili del conto, per la intera durata del rapporto.

Ciò posto, deve rilevarsi che nella comparsa di costituzione e risposta la banca aveva rilevato la assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore e la conseguente inammissibilità della invocata consulenza tecnica di ufficio.

Nonostante tali specifici rilievi, reiterati dalla convenuta nella memoria ex articolo 180 c.p.c. e nella replica ex articolo 184 c.p.c., la parte attrice non ha assolutamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.

Ed invero, a corredo dell'atto introduttivo è stato prodotto esclusivamente il contratto di apertura di conto corrente stipulato il 13 febbraio 1975 e una lettera di risposta inviata dalla banca al correntista il 21 dicembre 2004.

La richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., formulata dall'attore nella memoria ex articolo 184 c.p.c., dimostra proprio la assoluta incompletezza della documentazione prodotta dalla parte in tal senso onerata, avendo quest'ultima, nella memoria istruttoria depositata il 31 gennaio 2007, chiesto la esibizione, da parte della convenuta, di tutti gli estratti relativi al conto corrente in questione, dei quali evidentemente l'interessata non si era premurata di chiedere la acquisizione prima dell'inizio della causa o, quantomeno, entro il termine di cui all'articolo 184 c.p.c..

La richiesta di esibizione si rivelava inammissibile, perché afferente a documenti direttamente accessibili alla parte, relativamente ai quali l'attore non ha dimostrato di essere stato nella impossibilità di provvedere alla necessaria produzione, limitandosi ad allegare di non aver ricevuto la comunicazione periodica degli estratti trimestrali. Sul punto, giova evidenziare che secondo l'indirizzo giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte, l'esibizione a norma

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 594 del 15 giugno 2017

dell'art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa (Cass., 06/10/2005 n. 19475; Cass. 10/01/2003, n. 149).

Con riferimento al caso in esame, tale possibilità di acquisizione rinviene specifica tutela nel disposto dell'articolo 119 d.lgs. 385/93, che riconosce al cliente il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito.

Ne consegue che, in mancanza dell'autonomo esercizio di tale diritto da parte del correntista, la richiesta di esibizione non era invocabile, in quanto finalizzata a supplire a una lacuna probatoria nella quale era incorsa la parte onerata della produzione.

Difetta, in sostanza, nella specie, il presupposto della impossibilità o della estrema difficoltà, per la parte che ha agito in giudizio, di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della pretesa, stante il diritto del cliente della banca alla consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito, il che, ovviamente, pone sempre l'interessato nella piena disponibilità di tale documentazione, e, di conseguenza, lo abilita al pieno esercizio del proprio diritto alla ricostruzione della movimentazione bancaria, in conformità con il disposto dell'articolo 24 Cost..

Sul punto, giova, in particolare, rilevare che secondo quanto sancito dall'articolo 119 co. IV d. lgs. 385/93, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura, quindi, come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale", da azionare, eventualmente, in via preliminare, ai fini della predisposizione della prova per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito.

Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato di aver formulato alla banca richiesta di copia della documentazione relativa ai rapporti bancari in questione prima della instaurazione del giudizio o, quantomeno, prima della scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 184 c.p.c. mentre null'altro, oltre alla predetta insufficiente documentazione offerta a corredo dell'atto di citazione, è stato prodotto nei termini fissati per le attività istruttorie, sicché difetta in maniera assoluta la prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dal Santoriello.

Le lacune probatorie nelle quali era incorsa la parte attrice non avrebbero consentito il ricorso alla consulenza tecnica di ufficio. Ed invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, quest'ultima ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine di decidere.

Tale mezzo istruttorio, presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative, dirette all'accertamento di circostanze di fatto la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (Cass. 11 gennaio 2006, n. 212).

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 594 del 15 giugno 2017

Esso è quindi legittimamente negato dal giudice, qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 26 febbraio 2003, n. 2887; Cass. 6 aprile 2005, n. 7097).

Alla stregua degli enunciati principi, non essendo stata fornita a cura della parte attrice, entro il termine perentorio di cui all'articolo 184 c.p.c., prova adeguata e completa della fondatezza della pretesa avanzata in giudizio, la consulenza tecnica intesa alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti era quindi del tutto inammissibile, così come del tutto inammissibile era la delega contenuta nell'incarico conferito dal primo giudice al c.t.u., ai fini della acquisizione della necessaria documentazione presso la convenuta.

La richiesta di consulenza tecnica di ufficio non avrebbe dovuto, quindi, trovare accoglimento, trattandosi di accertamento che avrebbe necessariamente presupposto la avvenuta tempestiva documentazione di tutte le vicende che hanno caratterizzato il rapporto dedotti in giudizio, con particolare riferimento alle condizioni in concreto applicate dall'istituto di credito per tutta la durata del rapporto, il che nel caso di specie non si è assolutamente verificato.

Né le lacuna istruttoria nella quale è incorsa la parte onerata della prova potrebbe ritenersi in alcun modo superata dal comportamento tenuto dall'istituto di credito, il quale, conformemente a quanto disposto dal giudice nell'ordinanza di nomina del c.t.u. ha messo a disposizione di quest'ultimo la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

In proposito, giova, invero, evidenziare che il carattere perentorio del termine di cui all'articolo 184 c.p.c. sottrae la attività ivi prevista alla disponibilità delle parti, rendendo irrilevante l'eventuale consenso della controparte.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti). (Cass. 27 aprile 2016, n. 8403).

In definitiva, deve ritenersi inammissibile la acquisizione della documentazione relativa al conto corrente in questione, da parte del c.t.u..

E poiché la ricostruzione del rapporto, con la rideterminazione del saldo di conto corrente, è stata effettuata esclusivamente sulla base di detta documentazione, le risultanze della consulenza non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione.

In accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, difettando, nella specie, la prova del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dal CORRENTISTA e non risultando la relativa lacuna istruttoria emendabile attraverso l'attività officiosa del giudicante, la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione delle somme che si assumono indebitamente versate deve essere rigettata.

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Rotunno n. 594 del 15 giugno 2017

L'accoglimento del secondo motivo di gravame rende superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.

In ragione dell'accoglimento dell'appello e della integrale riforma della sentenza, le spese del primo e del presente grado del giudizio devono essere poste interamente a carico del Santoriello, ad eccezione di quelle relative alla c.t.u. di secondo grado, disposta su richiesta della parte appellante, che restano definitivamente a carico di quest'ultima.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Banca omissis, ora BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 26 marzo 2012, avverso la sentenza n. OMISSIS emessa il 4 luglio 2011 dal Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Cava dei Tirreni, disattesa ogni altra istanza o eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da CORRENTISTA nei confronti della BANCA con atto di citazione notificato il 12 maggio 2005;
- 2) Condanna CORRENTISTA al rimborso, in favore della appellante, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre alle spese di c.t.u. di primo grado, come già liquidate in corso di causa;
- 3) Condanna CORRENTISTA al rimborso, in favore della appellante, delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in euro 3.308,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. di secondo grado, come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Salerno, 12 giugno 2017

IL CONSIGLIERE EST. (dott. Sofia Rotunno)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*